



Bruxelles, 9 febbraio 2017
(OR. en)

6144/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0021 (NLE)**

**COLAC 10
PVD 1
WTO 27
UD 23**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 febbraio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 65 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 65 final.

All.: COM(2017) 65 final



Bruxelles, 8.2.2017
COM(2017) 65 final

2017/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997. Le disposizioni sulla liberalizzazione degli scambi sono state stabilite nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico istituito dall'accordo (di seguito "decisione n. 2/2000").

L'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo. L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario (le "norme specifiche per prodotto") è contenuto nell'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000.

Una deroga alle norme specifiche per prodotto era contemplata nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II *bis*, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato. Tale deroga, che si applicava inizialmente fino al 30 giugno 2003, è stata rinnovata tre volte: fino al 30 giugno 2006 dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto UE-Messico, fino al 30 giugno 2009 dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto UE-Messico e fino al 30 giugno 2014 dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto UE-Messico. Dopo tale data la deroga è scaduta.

Il Messico e l'Unione europea hanno convenuto di reintrodurre le norme specifiche per prodotto contemplate nella deroga di cui alle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II *bis*, della decisione n. 2/2000 con valore retroattivo a decorrere dal 1° luglio 2014 e per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2019. Il Messico e l'Unione europea hanno inoltre convenuto alcune norme specifiche per prodotto aggiornate alternative.

Le modifiche alle norme specifiche per prodotto saranno applicate retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014, data in cui è giunta a scadenza la precedente decisione del comitato misto UE-Messico. Per consentire tale applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell'origine mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura è esteso da 2 a 3 anni per i prodotti chimici in oggetto introdotti nell'Unione europea tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le modifiche alle norme specifiche per prodotto per i prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato sono in linea con l'aggiornamento dell'accordo UE-Messico, inteso a chiarire e semplificare le norme di origine.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Dato che la proposta riguarda la politica commerciale dell'Unione europea, la base giuridica pertinente è l'articolo 207 (in particolare il paragrafo 4, primo comma), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente. La proposta introduce modifiche volte ad aggiornare un testo precedente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Sono state chieste consulenze esterne di organismi commerciali, che hanno confermato i vantaggi derivanti da norme specifiche per prodotto più semplici e flessibili.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta introduce modifiche a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il potenziale effetto sul bilancio è una riduzione delle risorse proprie provenienti dai dazi doganali per un importo di circa 5 milioni di EUR all'anno.

5. ALTRI ELEMENTI

Nessuno.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9¹,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione comune V² della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico³ istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997⁴ prevede che il comitato misto CE-Messico istituito da tale accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II *bis*, della decisione n. 2/2000. Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.
- (2) Il 17 settembre 2010 il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2010⁵, che ha prorogato per la terza volta l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle suddette note. La decisione n. 1/2010 si applica fino al 30 giugno 2014.
- (3) Si ritiene opportuno prorogare temporaneamente l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II *bis*, della decisione n. 2/2000 con effetto dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019, in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo tra il Messico e l'Unione europea, per garantire la continuità con le future norme specifiche per prodotto.
- (4) Dal momento che la proroga dell'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II *bis*, della decisione n. 2/2000, concessa con la

¹ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 146.

² GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.

³ GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1. Cfr. GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

⁴ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁵ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 30.

decisione n. 1/2010, è scaduta il 30 giugno 2014, si ritiene opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente, a decorrere dal 1° luglio 2014, al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.

- (5) Ai fini dell'applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell'origine tramite un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura dovrebbe essere esteso da 2 a 3 anni per i prodotti chimici interessati importati nell'Unione nel periodo compreso fra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto Unione europea-Messico per quanto riguarda l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto Unione europea-Messico accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto Unione europea-Messico possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del comitato misto Unione europea-Messico di cui al paragrafo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del comitato misto Unione europea-Messico relativa alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- 1.1. Titolo della proposta
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Consiglio concernente la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁶

Linea delle entrate: capitolo 12 (Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, EURATOM)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Non pertinente

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Non pertinente

Attività ABM/ABB interessate

Dazi doganali

⁶ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁷ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Aumenteranno gli scambi tra il Messico e l'UE dei prodotti chimici compresi nelle voci 2914 e 2915 del SA (sistema armonizzato), per i quali le norme di origine specifiche per prodotto saranno rese permanenti.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Non pertinente

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Non pertinente

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non pertinente

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Non pertinente

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.7.2014 fino al 31.12.2019
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁸

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Non pertinente

⁸ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Non pertinente

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Nessuno individuato

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Non pertinente

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Non pertinente

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Non pertinente

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Non pertinente

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Non pertinente

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Non pertinente

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Non pertinente

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Totale
Articolo 120	20 000 500 000	-2,5	-5	-5	-5	-5	-5	-27,5

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Determinati prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del SA importati in provenienza dal Messico pagano il dazio all'aliquota NPF (nazione più favorita) del 5,5%. Modificando le norme di origine specifiche per prodotto, tali prodotti chimici sarebbero importati all'aliquota del dazio preferenziale dello 0%.

⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.